



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

70. Essendo sommamente &c. Decreta edita super Reformatione
Tribunalium Urbis ad aliis &eadem Tribunalia pertinentibus. Editto sopari
Curiali, Notari, e Cursori.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

Chiefa, li Reverendissimi Chierici di Camera, Signori Camerali, che hanno seduto, e che al presente fedono, ò federanno per l'auvenire in essa Camera conforme al solito, e la Sacra Inquisitione, per le cose però del S. Ufficio, e caso che fossero renitenti, ò non volessero pagare detti porti conforme alle dette Tasse, sia lecito al Maestro delle Poste generali, e suoi Subappaltatori ritenersi le lettere, fagotti, pieghi, & altro, fin tanto che non faranno intieramente sodisfatti, derogando perciò a qualsivoglia uso, consuetudine, & altro, che facesse, ò potesse fare in qualunque modo in contrario.

Di qui è, che Noi per ordine di Sua Beatitudine datoci a bocca, e per l'autorità del nostro officio di Camerlengato di Santa Chiefa, ordiniamo, & espressamente comandiamo con questo nostro pubblico Editto, che da qualunque persona laica, Secolare, ò Regolare di qualsivoglia grado, dignità, ò preminenza si sia, inviolabilmente si osservi la qui sotto registrata Tassa sopra il sudetto porto di lettere, ò altro, che si manda per la Bolzetta, non ostante qualsivoglia conventione, Tassa, ò consuetudine in contrario, perciò habbiamo ordinato, che si stampi, che si pubblici, e si affigga non solo in tutti i luoghi pubblici in Roma, mà in qualunque altro luogo dello Stato Ecclesiastico dove si distribuiscano le lettere, & altre robbe, che vengono come si è detto per la Bolzetta, e fatta questa publicatione, & affissione, s'intenda ordinata l'osservanza di essa, come se fusse stata personalmente intimata a ciascuno. Dato in Roma nella Camera Apost. li 19. Gennaro 1692.

Tassa per le lettere, & altro dello Stato di Nostro Signore, Umbria, Marca, e Patrimonio.

Lettere dello Stato Ecclesiastico un baiocco per lettera: con la coperta il doppio.
Pieghi, Processi, & altre scritture a mano baiocchi quattro l'oncia.

Lettere fuori dello Stato, cioè di Venetia, Mantua, Lombardia, Alemagna, e di qualsivoglia altro luogo fuori dello Stato due baiocchi: e con la coperta il doppio, e li Pieghi, Processi, & altre scritture a mano delli sopradetti luoghi, baiocchi otto l'oncia.

Mandati esecutivi, lettere remissoriali, & ogni altra spedizione di Monsignor A. C. ò di qualsivoglia altro Tribunale della Corte di Roma.

Per il Patrimonio, & Umbria baiocchi quindici.

Per la Marca baiocchi venti.

Dispense Matrimoniali, sì in evidentem scomuniche, e simili con piombo di Dataria, ò di Cancellaria baiocchi cinquanta.

Bolle di Beneficii di qualsivoglia valore, etiam con le fulminatorie paoli dodici.

Brevi di N. Sig. per qualsivoglia gratia, ò Ufficio baiocchi sessanta.

Altri Brevi, & altre spedizioni di Penitenteria, che si spediscono gratis baiocchi venti.

Mandati di procura, mentre non sieno in carta pecora, si paghino ad uso di lettere.

Denari contanti baiocchi due per scudo nell' Umbria, e Marca, & un baiocco per scudo nel Patrimonio.

Per le staffette paoli cinque per Posta.

Li fagotti, purché non siano gioie, e denari, baiocchi dieci per libra.

Per consegne di fagotti baiocchi due per libra.

Gioie, ori, argenti a ragguaglio di denari, secondo il prezzo.

Si dichiara, che quanto alle lettere, pieghi, e fagotti il medesimo si deve osservare in Roma, e che il porto delle lettere dello Stato, dove si paga a Bolognini sia un bolognino, e dove si paga a baiocchi sia un baiocco per lettera, e con la coperta il doppio.

Item, li Cavalli per correre la Posta paoli cinque, l'uno, e per andar piano paoli tre.

Item, che li Mastri di Poste non possino sforzare li Forastieri a pigliar la guida se non doppo sonate le 22. hore.

Item, li Cavalli, che tirano il Caleffe per la Posta paoli otto, & il Cavallo per la guida paoli cinque.

Item, li Cavalli, che tirano il Caleffe per mezza Posta, ò cambiatura paoli cinque, & il Cavallo per la guida paoli tre.

P. Card. Altieri Camerlengo.

G. Buffi Aud. Ferdinando Nuzzi Comm. Gen.

Francesco Antamoro Segr. della Rev. Cam.

Die 11. Februarii 1692. supradictum Editum affirmum, & publicatum fuit ad Valvas Curie, in Acte Campi Floræ, ut moris est, ac in aliis publicis locis solitis, & consuetis Urbis per me Petrum Marcheratum Sanctissimi D. N. Papæ Cursorem.

Pro Domino Magistro Curforum.

Sebastianus Vafellus Curfor.

Decreta edita super Reformatione Tribunalium Urbis & aliis ad eadem Tribunalia pertinentibus.

Editto sopra i Curiali, Notari, e Curfori.

CARLO DE MARINI Protonotario Apostolico dell'una, e l'altra Segnatura Referendario di Nostro Signore, e sua Reverenda Camera Apostolica Generale Auditore.

ESSENDO sommamente à cuore alla Santità di Nostro Signore Papa INNOCENZO XII. che con ogni più esatta diligenza si possino in questa Corte proseguire i giuditii, acciò sempre più si faciliti la rettitudine della Giustizia, tanto desiderata dalla Santità Sua. Ha perciò con special riflessione considerato, che molto può pregiudicare à chi litiga la negligenza de i Curfori, alla fede de quali viene appoggiata la validità di detti Giuditii, & acciò questi, come che attualmente servono la Santa Sede Apostolica, siano maggiormente osservanti delle leggi da essa prescritte, ha commesso à Noi, che diamo opportuno rimedio à molti disordini, & inconvenienti, che procedono per tale inosservanza, e che con ogni miglior modo provvediamo per la buona direzione de prenominati Curfori; Quindi è, che volendo Noi adempire con ogni sollecitudine li più sentimenti di Sua Beatitudine, e togliere anco il pernicioso abuso introdotto da' Notari del Nostro Tribunale di leggere le copiette delle citazioni; & accomodare le scritture prodotte; In virtù delle facoltà conceduteci, e per l'autorità del Nostro Ufficio, e d'ordine espresso datoci a bocca dalla Santità Sua ordiniamo, e comandiamo.

Primo. Rinoviamo tutti gli Editti fatti, & ordinati da' Nostri Antecessori, il tenore de quali vogliamo, che s'habbia qui per espresso, come se di parola in parola vi fossero registrati, dichiarando, che per il presente Editto non s'intendino in modo alcuno rievocati, anzi in qualsivoglia parte d'essi li rinoviamo, e confermiamo, eccetto che dove contrariassero gl'infrafcritti, perche in tal caso in questa parte li revochiamo, & annullamo.

Secondo. Ordiniamo, che ogni mattina di giorno giuridico al suono della Campana del

Publicatione
die 12.
Febr. 1692.

LXX.

Ad confulendum
adimplementum
Officii Curforum,
Notariorum,
& Curialium

Renovatur
edita
Antecessorum.

Collegio

Hore qui-
bus Cur-
fores affi-
fere de-
bent in
Banco.

Collegio debba ciaſcun Curſore ritrovarſi al ſuo Ban-
co con le citationi del ſuo viaggio eſſeguite la ſera
anteceſſente ſottoſcritte, & il giorno alle hore ven-
tidue, e mezza, ſotto la pena da incorrerſi irremiſ-
ſibilmente di ſcudi dieci moneta per ciaſcheduna vol-
ta, che alcuno di eſſi traſgredirà, e perche detti Cur-
ſori per l' inoſſervanza di queſto precedente Capitolo
non habbiano ad allegare la ſcuſa ſopra la tardanza
de' Curiali nel portarli la ſera le citationi, ordinia-
mo, che detti Curſori dal giorno 15. del meſe di
Marzo, fino alli 15. del meſe d'Ottobre debbano la
ſera ſerrare, & eſſettivamente haver ſerrato il loro
Banco, e partire immediatamente per li loro viag-
gi ad un' hora, & mezza di notte, e dalli 15. d'
Ottobre per fino alli 15. Marzo alle due hore in
punto, e proſeguire i loro viaggi come ſopra, ſotto
la medefima pena di ſcudi dieci moneta d'applicarſi
ne i caſi ſudetti un terzo all' Accuſatore, & il rima-
nente à beneficio de' Carcerati, & altre pene etiam
corporali à Noſtro arbitrio.

Terzo. Ordiniamo à detti Curſori, loro Copi-
ſti, e Giovani, che debbano copiare le Citationi,
Mandati, Sequeſtri, Monitorii, & altri atti giudi-
ciali di buono, & intelligibile carattere, di modo
che ſ'intenda chiaramente il nome del Giudice, del
Notaro, del Citante, citato, e l' iſtanza, che in
quelli ſi fa, & altro, che contengono reſpettiva-
mente ſotto pena riſpetto alli Copiſti, Giovani e
Liſtorali d'eſſer ſubito licentiatſi dal Banco, & in-
habilitati in perpetuo al ſervizio di detto Uſſicio,
riſpetto poi alli Curſori, ſotto la pene di ſcudouno
per ciaſcheduna citatione mal copiata d'applicarſi in
beneficio de' poveri Carcerati, & altre pene à Noſtro
arbitrio.

Quarto. Prohibiamo eſpreſſamente à tutti, e ſin-
goli Curſori ſopradetti di far fare li viaggi, & eſſe-
guire le citationi, & altri atti giudiciali come ſopra la
ſera, & in altri tempi da perſone, che non ſono
Curſori, ma debbano li medemi Curſori, alla fede
de' quali è appoggiato l' Uſſicio eſſeguirle per loro ſteſ-
ſi, ſotto la pena, oltre la nullità dell'atto di falſità,
e ſoſpenſione ipſo facto dall' Uſſicio, e di ſcudi 50.
moneta d'applicarſi per un terzo all' Accuſatore, e
per il rimanente alla Reverenda Camera Apoſt., &
altre contenute, & eſpreſſe negli Editto antecedenti
à noſtro arbitrio: Auvertendo ciaſcheduno d'ubidi-
re, e puntualmente li ſudetti, & altri Ordini co-
me ſopra, perche contro li Traſgreſſori ſi procede-
rà, non ſolo per accuſe d'interellaſi, ma anco di ſe-
greti Accuſatori, & ex officio per inquiſitione, e
in ogni altro miglior modo più eſpediente, e ſi cre-
derà alla diſpoſitione di un ſolo Teſtimonio degno
di fede.

Quinto. Prohibiamo à Notari, Soſtituti, e Gio-
vani del Noſtro Tribunale l'accommodare le ſcritture
prodotte di qualſivoglia ſorte, eccetto i Proceſſi
de' Partibus, ſotto pena di ſcudi dieci d'oro per
ciaſcuna volta, da applicarſi come ſopra, & altre
pene à Noſtro arbitrio, e perche ſi trovano ſcritture
prodotte in grandiffima quantità preſſo i Curiali ac-
comodate con ricevuta, e ſenza, e reſtano gl' Uſ-
ſicii del Noſtro Tribunale, hora ſpettanti alla Came-
ra Apoſtolica, quaſi ſpogliati, in pregiuditio de Li-
tiganti; Però ordiniamo à tutti Curiali, & altri,
che haveſſero ſcritture prodotte in detti Uſſicii, che
dentro il termine di quindici giorni, da computarſi
dalla publicatione del preſente Editto debbano ripor-
tare à dd. Uſſicii le ſcritture appreſſo loro eſiſtenti, al-
trimenti ſi procederà manu Regia, & more Camera-
li contro tutti ſenza figura di Giudizio.

Seſto. Ordiniamo anco à Notari, e Soſtituti del
Noſtro Tribunale, che debbano ſtendere puntual-
mente i Decreti ogni giorno, & in fine del meſe me-
tere in fila le Citationi à publica commodità in
conformità della Riforma della ſan. mem. di Paolo
Papa V. ſotto la pena della privatione della Carica,
& altre pene à Noſtro arbitrio, e ſotto le medeme
pene prohibiamo à medemi il ricevere, o legere
avanti di Noi, o Giudici del Noſtro Tribunale, o

da Noi deputati le copiette delle Citationi, annul-
lando, & dichiarando nulli tutti i Decreti, che naſce-
ranno con leger dette copiette.

Et acciò da neſſuno ſi poſſa allegare l'ignoranza
di queſti Noſtri Ordini, vogliamo, che il preſente
Noſtro Editto ſ'affigga, e ſtū affiſſo nel ſolito Stan-
tione, dove eſſi eſercitano il loro officio, & ivi
affiſſo, e negl'altri luoghi ſoliti, habbia forza, e
vigore, come ſe ſoſſe ſtato à ciaſcheduno d'eſſi per-
ſonalmente intimato. Dato in Roma dal Noſtro
Palazzo queſto di 13. Marzo 1692.

Carlo de Marini Auditore Generale.

Per il Succellere del Sig. Pelofì.

Antonio Olivieri Deputato.

*Die, menſe, & anno, quibus ſupra, ſupradictum
Editum affixum, & publicatum ſuit ad Valvas Curie,
& in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis ſolitis, & con-
ſueſtis Urbis, per me Hyppolytum Petretum Apoſto-
licum Curſ.*

Pro Domino Joanne Baptiſta Faina Mag. Curſ.
Franciſcus Perinus Curſor.

Decretum circa Memorialia portigenda.

UT occurratur impetrantium calliditati, quā
ſapius, vel iidem Oratores, vel eorum Pro-
curatores, ac Sollicitatores, ſive alii quicumque
Agentium, aut expeditorum nomine nuncupati
Litteras Gratiæ, vel Juſtitia, cum valde notabili
ipſius Juſtitia, ac publici boni, & quandoque A-
nimarum etiam præjudicio in Aula, & Curia
Romana ſubripere conantur, Sanctiſſimus Do-
minus Noſter INNOCENTIUS Divinā Pro-
videntiā Papa XII. expreſſe præcepit, & manda-
vit.

Quod ſi quis in poſterum preces, ſive ſupplices
libellos in materia Gratiæ, vel Juſtitia alicui ex Sa-
cris Congregationibus Urbis quomodolibet obtu-
lerit, ſeu præſentaverit; Itaut ab eadem Sacra Con-
gregatione vel in totum, vel in parte fuerint reje-
ctæ, aut aliàs ipſa Sacra Congregatio mediante præ-
ſentatione precum præventa, manus quo-
modocumque deſuper appoſuerit, nequeat ullo
modo idem negotium, cauſam, vel petitionem ad
alteram ex Sacris Congregationibus, etiam mediante
reſcripto Sanctitatis Suae (quod in hoc caſu impor-
tunè, & ſubreptitiè Sanctitas Suae cenſeri voluit ex-
tortum) ſub quovis prætextu, cauſa, vel quaſito
colore etiam ſimplicitatis, & ignorantia deferre,
vel aliàs primam Congregationem ſpontè à princi-
pio aditam declinare, aliàs reſcripta, Decreta quæ-
cumque, Indulta, Gratiæ, Litteræ, reſolutiones,
vel provisiones à ſecunda, ſive altera Congregatione
impetrata, vel impetranda, nec non Litteræ Apo-
ſtolica, quas illorum, vel illarum vigore deſuper
expediri contingeret, haberi debeant omninò pro
ſubreptitiè extortis, nulliusque penitus ſint robotis,
vel momenti, nec ullatenus in Judicio, vel extra
ſuffragari poſſint, & valeant, perinde ac ſi nun-
quam emanafſent.

Et quoniam id plerumque provenire ſolet ex
prædicta calliditate Impetrantium, qui ubi pri-
mam Congregationem tanquam negotii, ejuſque
circumſtantiarum inſtructam, eorum petitioni
contrariam habuerunt, vel habere ſuſpicantur,
ſtudioſè tentant alteram adire Congregationem,
ut tanquam minus informata ipſis concedat,
quod prima vel denegavit, vel denegaſſet; Idcir-
cò Sanctitas Suae ultà præmiſſam nullitatem re-
ſcriptorum, & Litterarum expreſſe pariter præ-
cepit, quod tam iidem Oratores, ac Partes prin-

Edictum
retineatur
affixum.

Publicatio
12. Martii
1692.

LXXI.

Super eo-
dem nego-
tio poſt
aditam
unam ex
Sac. Con-
gregat.
adiri non
poſſit aliàs
Ac decreta
obtentia
ſint nulla.

Citatio-
num copie
carattere
intelligi-
bili.

Executio
citatio-
num fiat à
Curſoribz
per ſe ipſos

De ſcri-
pturis pro-
ductis per
Notarios
non ac-
comodan-
dis, & ac-
commoda-
tis recupe-
randis.

Notarii
quotidie
extendant
decreta, &
de menſe
in menſem
conſiciant
filam cita-
tionum.